

Opposizione allo stato passivo - Indicazione specifica dei documenti - Cass. n. 25663/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Opposizione allo stato passivo - Indicazione specifica dei documenti - Sufficienza - Documentazione già prodotta dal creditore nella fase di insinuazione al passivo - Acquisizione d'ufficio dal fascicolo della procedura - Necessità.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), l.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporre l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25663 del 13/11/2020 (Rv. 659596 - 01)

Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 93 = [Dlgs 14 2019 art 201](#)), (Legge Falliment. art. 98 = [Dlgs 14 2019 art 206](#)), (Legge Falliment. art. 99 = [Dlgs 14 2019 art 207](#))

accertamento del passivo

opposizione allo stato passivo

corte

cassazione

25663

2020